

Roma, 12 marzo 2020

## OGGETTO: Misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Considerata la situazione determinatasi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli artt. 6 e 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è temporaneamente consentito, sino a nuovo avviso, il deposito di atti e memorie anche mediante invio in formato elettronico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ad apposito indirizzo dedicato della Cancelleria della Corte. Sono esclusi dalla predetta deroga gli atti di promovimento di nuovi giudizi, che dovranno essere notificati e depositati secondo le regole ordinarie. Restano fermi i termini fissati dalla Costituzione e dalla normativa sui giudizi costituzionali.

Nell'esercizio della propria autonomia e tenuto conto della specificità dei procedimenti che si svolgono innanzi ad essa, la Corte si riserva di adottare ulteriori provvedimenti ed eventualmente di valutare l'applicabilità ai procedimenti di sua competenza le disposizioni in materia di giustizia amministrativa contenute nell'art. 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria), nei limiti di compatibilità con le regole processuali del giudizio costituzionale, ai sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

DELLA CORTE COSTITUZIONALE Prof.ssa Marta CARTABIA